

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

(delibera n. 2 del C. d'Istituto del 31/01/2017)

TITOLO I

PRIMI ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti, è disposta dal Dirigente Scolastico. La scuola comunica a tutti i genitori i nominativi attraverso pubblicazione sul sito della scuola.

Art. 2 – Elezione presidente e vicepresidente Consiglio di Istituto

Dopo l'adempimento di cui al precedente art. 1, sempre nella prima riunione del Consiglio, si procede alla elezione del presidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, scelto fra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, viene eletto chi, nella seconda votazione o in quelle successive, abbia conseguito il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno di componenti. Dopo le elezioni del presidente si procede con le stesse modalità alla elezione del vice presidente, da scegliersi fra i genitori componenti il Consiglio.

Art 3 - Elezione Giunta esecutiva

Prima di qualsiasi altra deliberazione, il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva. Risultano eletti, per ciascuna categoria, coloro i quali riportano il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.

TITOLO II ATTRIBUZIONI

Art. 4 – Presidente

Il Presidente presiede l'organo collegiale e ne regola l'attività facendo osservare il regolamento in base alle norme del quale dirige la discussione e ne mantiene l'ordine; pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Procede alle convocazioni ordinarie ed a quelle urgenti, Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente qualora questi sia assente o impedito. Il Presidente resta in carica finché il Consiglio che lo ha eletto non cessa le sue funzioni salvo nel caso di dimissioni o di decadenza o di revoca. In caso di vacanza dell'ufficio il Consiglio procede alla elezione del presidente secondo le norme di cui all'art.2.

Art. 5 - Presidente Consiglio d'Istituto

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d'Istituto hanno libero accesso ai locali dell'Istituto durante l'orario scolastico ed hanno diritto di ottenere informazioni concernenti le materie rientranti nella competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione.

Art. 6 - Presidente Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto è il Presidente della Giunta Esecutiva e ne ha la rappresentanza. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal docente nominato Collaboratore – Vicario

Art. 7 - Segretario

Il Segretario degli Organi Collegiali, nominato secondo le modalità previste dal T.U., ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori dell'organo e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, le deliberazioni e lo stesso processo verbale. E' responsabile della custodia di tutti gli atti, deliberazioni e verbali dell'organo collegiale e ne cura, ove previsto, la pubblicità. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un componente del Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto sono svolte dal DSGA.

Art. 8 - Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze specificamente attribuite al consiglio di classe e al collegio dei docenti, ha competenza nelle materie indicate nell'art. 10 del T.U., modificate ed integrate ai sensi del DPR 275/99, D.Lg. 165/01 e D.Int. 44/01; Il Consiglio d'istituto è l'Organo Collegiale di governo e in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Composizione e funzionamento sono stabiliti dalla legge

Le competenze in materia negoziale sono definite dalla norma.

TITOLO III Convocazione Consiglio Istituto

Art. 9 – Il Consiglio d'istituto è convocato, sentito il Presidente della Giunta Esecutiva, dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, qualora quest'ultimo non sia stato eletto, dal consigliere più anziano della componente genitori. La redazione e l'invio delle lettere spetta al personale addetto ai servizi amministrativi che la recapita alla residenza degli interessati entro 5 giorni con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 10 - Il diritto di iniziativa di convocazione del Consiglio spetta al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, ovvero ad almeno 1/3 dei componenti del consiglio, o da tutti i consiglieri di una qualsiasi componente scolastica, i quali concordino sull'O.d.g. da porre in discussione ed abbiano voto deliberativo sugli argomenti da trattare. Detta convocazione deve aver luogo al più presto possibile e comunque non oltre cinque giorni da quello della richiesta, salvo impedimenti. Il Presidente del Consiglio è, comunque tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva. Qualora il Presidente della Giunta Esecutiva, Il Presidente del Consiglio o ciascun membro componente del Consiglio ritenga opportuno aggiungere uno o più punti all'O.d.g. nella seduta del Consiglio, ne farà espressa richiesta, all'inizio della seduta del Consiglio. Tali argomenti saranno inseriti in successione come punti all'odg e se ne farà menzione ad apertura di seduta.

Art. 11 – Se non si raggiunge il numero legale necessario per la validità della riunione, il presidente del Consiglio d'Istituto deve riconvocare il Consiglio nel o nei giorni immediatamente successivi.

Art. 12 – il consiglio deve essere convocato di norma dopo la giunta esecutiva .

Art. 13 – Convocazione della Giunta Esecutiva. LA Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. In caso di urgenza è convocata almeno 24 ore prima della riunione. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente della Giunta Esecutiva, sentito il DSGA.

Art. 14 – Ordine del giorno del Consiglio d' Istituto. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

TITOLO IV RIUNIONI

Art. 15 – le riunioni del Consiglio d'Istituto sono ordinarie e straordinarie.

Art. 16 – Nel caso di riunioni ordinarie la convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 17 – La riunione straordinaria, inerente motivi urgenti ed indifferibili, è convocata, con avviso scritto che va recapitato anche il giorno prima della riunione e può svolgersi senza la preliminare riunione della Giunta Esecutiva, dal Presidente della Giunta ovvero da almeno un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto o da tutti i consiglieri di una qualsiasi componente scolastica, i quali concordino sul o.d.g. ed abbiano voto deliberativo.

Art. 18 – Le deliberazioni relative al programma annuale ed al conto consuntivo generalmente sono trattate in riunione ordinaria, così come quelle di adozione del P.T.O.F. e del regolamento interno d'istituto e sue modifiche.

Art. 19 – La documentazione relativa alle materie poste all'o.d.g. è messa a disposizione dei Consiglieri

Art. 20 - Le riunioni del consiglio d'Istituto sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente. Qualora il Presidente e il Vicepresidente siano entrambi assenti, le riunioni vengono presiedute dal componente genitori più anziano in età.

Art. 21 - orario. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in ore non coincidenti con quelle delle lezioni e in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti dei consigli medesimi.

Art. 22 – Partecipazione. Alle sedute del Consiglio d'istituto possono partecipare tutte le componenti dell'istituto stesso e quanti all'esterno di esso lo desiderino, quando le questioni all'o.d.g. rivestano un interesse generale, uscendo dall'ambito ristretto della vita d'istituto. La partecipazione non comporta il diritto di intervento nè dibattito. In relazione agli argomenti oggetto della seduta, l'organo collegiale può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti nei settori medico psico-pedagogici e dell'orientamento, delle associazioni culturali, del mondo economico. Il Presidente dell'organo collegiale deve invitare il pubblico ad uscire, allorché la presenza rechi turbamento allo svolgimento normale della seduta o comunicare la decisione del Consiglio di continuare i lavori in seduta chiusa, quando siano in questione argomenti che toccano le singole persone o che richiedano comunque la necessaria riservatezza (art. 2 legge 784 dell'11/10/77).

Art. 23 – Validità. Per la validità delle riunioni del Consiglio d’istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 24 – Dibattito. Relazione, discussione ed eventuale delibera finale di ciascun punto dovranno svolgersi nel rispetto dell’o.d.g. salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

Art. 25 – Organizzazione lavori. La discussione è regolata dal Presidente del Consiglio che dà parola a tutti i consiglieri che lo chiedono, rispettando l’ordine cronologico delle richieste. Qualora si sia giunti ad una votazione su un argomento dell’ o.d.g., si intende concluso e non si potrà riaprire la discussione su quanto è stato deliberato.

Art. 26 – i consiglieri mediante espressa richiesta al presidente possono far riportare a verbale proprie dichiarazioni ritenute significative e pertinenti al punto dell’o.d.g. in trattazione, purchè non ritenute dal Presidente offensive e lesive della dignità del Consiglio.

Art. 27 – Validità deliberazioni. Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai fini del computo di detta maggioranza le astensioni non sono prese in considerazione.

Art. 28 – Modalità votazioni. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per appello o per scrutinio segreto. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando si fa questione di persone. Qualsiasi votazione è considerata valida a meno che non sia riscontrata la mancanza del numero legale

Art. 29 – Redazione e approvazione verbali. In tutte le riunioni di ciascun organo collegiale è prescritta la redazione di un processo verbale, sottoscritto da Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni devono essere letti ed approvati seduta stante ed hanno validità ed efficacia immediate. Il verbale della seduta va redatto rispecchiando lo svolgimento della riunione senza, tuttavia riprodurre meccanicamente la discussione. Esso pertanto dovrà riportare con semplicità e chiarezza la volontà del Consiglio e le motivazioni addotte per le determinazioni assunte, nonché tutto ciò che risulta giuridicamente rilevante.

Art. 30 - Il segretario redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente e lo consegna al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dal termine di ciascuna riunione, i verbali delle sedute vengono pubblicati sul sito della scuola. . Non sono soggetti a pubblicazione degli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 31 – Gli atti del Consiglio D’Istituto, in quanto atti d’ufficio vanno conservati presso la segreteria della scuola.

TITOLO V

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 32 – Sede Organi Collegiali Ciascun Organo Collegiale ha sede possibilmente nei locali della scuola e ivi tiene le sue riunioni.

Art. 33 – Decadenza

Per i componenti eletti dall’organo i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive, si può dare inizio alla procedura di declamatoria di decadenza. Il potere di promuovere la procedura di declamatoria di decadenza spetta, oltre al Presidente a ciascuno dei componenti l’organo. L’interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella riunione successiva nel corso della quale l’organo si pronuncerà a maggioranza assoluta dei componenti sull’anzidetta proposta.

Art. 34 – Dimissioni

Il componente eletto può rinunciare alla carica presentando, mediante atto scritto, le dimissioni che devono essere consegnate al Presidente il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. L'organo collegiale prende atto della rinuncia alla carica per dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della rinuncia stessa. La presa d'atto rende irrevocabile la rinuncia.

Art. 35 – Surroga

Gli Organi Collegiali si rinnovano parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di sopravvenuta ineleggibilità o di cessazione per qualsiasi altra causa, di uno o più componenti elettivi. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata dell'Organo Collegiale. A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti richiesti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.

Art. 36 – Gruppi di lavoro, esperti

Il Consiglio può istituire nel proprio seno gruppi di lavoro e/ o esperti per lo studio di argomenti di particolare rilievo ed importanza. I gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale; essi possono soltanto formulare proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

TITOLO VI**Art. 37 – Disposizioni finali**

Per approvare variazioni o aggiunte è necessaria la maggioranza

Art. 38 - il regolamento è in vigore dalla data della sua deliberazione.

Art. 39 – Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.